



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(N. 102 DEL 07/06/2022)

OGGETTO: RICORSO AL TAR DELLA CO.BUS SRL AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA GARA DI TRASPORTO SCOLASTICO - AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO.

L'anno **2022** il giorno **07** del mese di **giugno** nella sala delle adunanze del Comune, alle ore **16:40** si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Carica	Presente / Assente
LUTZU ANDREA	Sindaco	Presente
SANNA MASSIMILIANO	Vice Sindaco	Presente
ANGIOI ANGELO	Assessore	Presente
LICHERI GIANFRANCO	Assessore	Presente
MURRU CARMEN	Assessore	Presente
PINNA FRANCESCO ANGELO	Assessore	Presente
SOTGIU MARCELLA	Assessore	Presente
ZEDDA MARIA BONARIA	Assessore	Presente

Presenti: 8

Assenti: 0

Con la partecipazione del Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.



COMUNE DI ORISTANO

La Giunta comunale

su proposta del Sindaco;

premessi che:

1. in data 02.11.2021 il Comune di Oristano indiceva la procedura di gara avente ad oggetto l'affidamento del "Servizio di trasporto scolastico scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, mediante procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per un importo a base d'asta pari a € 7.182.000,00;
2. all'esito della verifica delle offerte tecniche ed economiche delle partecipanti, la Cooperativa Oristanese Bus 90 risultava essersi posizionata prima in graduatoria;
3. il Comune di Oristano con nota del 16.03.2022 chiedeva alla ricorrente chiarimenti che la stessa trasmetteva con nota del 21.03.2022;
4. con provvedimento del 13.04.2022, a firma del RUP, il Comune di Oristano disponeva l'esclusione della Cooperativa Oristanese Bus 90 dalla procedura di gara;
5. con nota del 14.04.2022 il Comune di Oristano pubblicava una nuova graduatoria in cui risultava la Fara srl prima in graduatoria e l'esclusione della Coop. Oristanese Bus 90;

visto il ricorso pervenuto in data 12.05.2022 con prot. n. 30425, presentato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna dall'avvocato Francesco Mascia nell'interesse della Coop. Oristanese Bus 90 srl, per l'annullamento degli atti impugnati relativi all'esclusione dalla gara, previa sospensione dell'esecuzione degli stessi, oltre a tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali non conosciuti disponendo, per l'effetto, la riammissione in gara della ricorrente Coop. Oristanese Bus 90;

considerata, conseguentemente, l'urgenza di adottare la deliberazione in ordine alla costituzione o meno del Comune nel giudizio radicatosi quale atto dovuto;

vista la documentazione agli atti del Settore Programmazione e gestione delle risorse;

vista la nota dell'Avv. Caccavale, dell'Avvocatura interna, in data 13.05.2022 prot. n. 31133 del 16/03/2022 con la quale esprime parere favorevole alla costituzione in giudizio in quanto atto dovuto per la controversia ormai radicata dinnanzi al TAR e al fine di difendere l'operato dell'Ente;

inteso aderire alle conclusioni dell'Avvocatura sopra riportate e provvedere con urgenza all'autorizzazione alla costituzione del Comune di Oristano nel giudizio presentato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, dall'avvocato Francesco Mascia nell'interesse della Coop. Oristanese Bus 90 srl, per l'annullamento degli atti impugnati relativi all'esclusione dalla gara, previa sospensione dell'esecuzione degli stessi, oltre a tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali non conosciuti disponendo, per l'effetto, la riammissione in gara della ricorrente Coop. Oristanese Bus 90;

acquisito, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario Generale Dott. Giovanni Mario Basolu;

dato atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 il Dirigente del Settore Programmazione e gestione delle risorse, Dott.ssa Maria Rimedia Chergia ha dichiarato che non è necessario il parere contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

con votazione unanime palese

delibera

1. di autorizzare la costituzione del Comune di Oristano nel procedimento presentato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna dall'avvocato Francesco Mascia



COMUNE DI ORISTANO

nell'interesse della Coop. Oristanese Bus 90 srl per l'annullamento degli atti impugnati relativi all'esclusione dalla gara, previa sospensione dell'esecuzione degli stessi, oltre a tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali non conosciuti disponendo, per l'effetto, la riammissione in gara della ricorrente Coop. Oristanese Bus 90 srl;

2. di dare atto che il Segretario Generale provvederà alla nomina del legale dell'avvocatura interna cui verranno affidate le difese del Comune con ampio mandato di intraprendere ogni opportuna azione a tutela delle ragioni dell'Ente ed in ogni fase e grado del processo;
3. di dichiarare, con separata votazione resa unanime il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 nr.267, stanti i termini ristretti per la costituzione in giudizio.

Il Sindaco
LUTZU ANDREA

Il Segretario Generale
BASOLU GIOVANNI MARIO